

RENTRI: PUBBLICATO IL DECRETO DIRETTORIALE N° 97 DEL 21 SETTEMBRE 2023 RELATIVO A SCADENZE E TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE

Il 25 settembre 2023 è stato pubblicato da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Decreto Direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023 che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee sulle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste, così da semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, degli adempimenti previsti dal D.M. n. 59/2023, “Regolamento relativo alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Di seguito la tabella allegata al Provvedimento con le scadenze previste

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI	
<i>L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026